

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	81
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 e abb (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	81
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	83
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	95
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. (COM(2020)37 final).	
Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione. (COM(2020)440 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	85
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	97
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la definizione agevolata di imposte, atti di accertamento e riscossione e contenzioso tributario, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19. C. 2457 Martino ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	88
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	92
5-04240 Bitonci: Misure per la definizione agevolata dei debiti tributari .....	92
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	99
5-04237 Topo: Prossimi interventi legislativi di riforma del sistema fiscale .....	93
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	101
5-04238 Martino: Possibile proroga del meccanismo dello <i>split payment</i> .	
5-04239 Osnato: Possibile proroga del meccanismo dello <i>split payment</i> .....	93
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	102
5-04241 Currò: Chiarimenti in ordine alle nuove disposizioni in materia di riscatto dei periodi relativi ai corsi di laurea .....	93
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	104
5-04242 Ungaro: Sospensione del versamento dei canoni concessori da parte degli operatori del settore del <i>vending</i> .....	94
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	106

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 25 giugno 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35 e dalle 14.45 alle 14.55.

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del Presidente Raffaele TRANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.**

**C. 687 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole).*

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, rammentando che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame — ai fini del parere (*ex* articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) da rendere alla Commissione Affari sociali — della proposta di legge C. 687 Delrio, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la proposta di legge intende superare l'attuale frammentazione delle misure a sostegno della genitorialità (prestazioni sociali agevolate, assegni familiari, detrazioni fiscali) mediante una complessiva razionalizzazione e una parziale soppressione degli istituti vigenti, finalizzando le risorse così reperite all'istituzione del-

l'assegno unico e universale. Ciò al fine di contrastare la ridotta partecipazione delle donne al mercato del lavoro, promuovere la parità di genere, sostenere la natalità e combattere la povertà, anche minorile.

La proposta di legge in commento è composta, nel testo modificato dalla XII Commissione in sede referente, da cinque articoli.

L'articolo 1 si sofferma sull'oggetto e sui principi e criteri direttivi generali della delega al Governo.

Il comma 1 stabilisce che il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, adotti uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Il comma 2 specifica i principi e criteri direttivi generali che i decreti legislativi di cui al comma 1 devono osservare: l'accesso all'assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività; l'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare; il computo dell'assegno può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino ad azzerarsi; l'assegno è pienamente compatibile con il reddito di cittadinanza; l'assegno non è considerato per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate in favore dei figli con disabilità; l'assegno è ripartito nella misura del 50 per cento tra i genitori.

Di particolare interesse per la Commissione Finanze è la lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, secondo la quale l'assegno può essere concesso in alternativa o sotto forma di erogazione mensile di una somma di denaro ovvero in forma di credito d'imposta.

È istituito, infine, un organismo, aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia, per monitorare l'attuazione del beneficio di cui al comma 1.

L'articolo 2 si sofferma sull'assegno unico e universale per i figli a carico, specificando al comma 1 i principi e i criteri direttivi specifici che i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono rispettare.

In particolare: viene riconosciuto un assegno per ciascun figlio minorenni a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza; viene riconosciuto un assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico, di importo inferiore e solo in specifiche circostanze, fino al compimento del 21° anno di età; viene riconosciuto un assegno di importo maggiorato per ciascun figlio con disabilità e il mantenimento delle misure in vigore per il coniuge o altri familiari a carico; si stabilisce che il richiedente l'assegno deve possedere cumulativamente alcuni requisiti relativi alla cittadinanza e alla residenza, deve essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, vivere con i figli a carico nel nostro Paese, essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni ovvero in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (possono essere concesse specifiche deroghe da una Commissione nazionale, costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del Lavoro).

Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati, il provvedimento attua una parziale soppressione degli istituti vigenti. Viene infatti stabilito, tra l'altro: il progressivo superamento della contribuzione per gli assegni familiari a carico del datore di lavoro; la soppressione del Fondo di sostegno alla natalità (di cui all'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232); l'eliminazione del premio alla nascita (di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Di particolare interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 2-bis, avente ad oggetto le disposizioni finanziarie, nel quale si stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di delega si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della Legge di Bilancio per il 2020, nonché attraverso le risorse rivenienti dall'abrogazione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi e dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, con-

vertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1988, n. 153, nonché degli assegni previsti dal Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Segnala che l'articolo 3, relativo alla dote unica per i servizi a favore dei figli a carico, è stato soppresso dalla XII Commissione durante l'esame in sede referente. Il tema sarà esaminato nel corso dell'esame del disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio di ministri cosiddetto «*Family Act*».

L'articolo 3-bis reca la clausola di salvaguardia relativa all'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 4 disciplina, infine, il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole, che auspica possa essere posta in votazione già nella seduta odierna, consapevole della necessità di una razionalizzazione del sistema di sussidi dello Stato, soprattutto con riferimento a quelli destinati alle famiglie.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, sottolineata la condivisione delle misure recate dalla proposta di legge, riterrebbe opportuno rinviare ad una prossima seduta la votazione del parere, tenuto conto della necessità di valutare il testo del provvedimento anche alla luce dei contenuti del disegno di legge cosiddetto «*Family Act*», di prossima presentazione alle Camere.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, rileva come il provvedimento cui fa riferimento il Sottosegretario non sia oggetto di esame in questa sede e riterrebbe pertanto opportuno non sovrapporre due distinte discussioni.

Marco OSNATO (FDI) ritiene difficile comprendere come una proposta di legge, firmata dal capogruppo alla Camera del Partito Democratico, possa non essere in

linea con un provvedimento del Ministro dell'Economia, appartenente al medesimo gruppo politico.

Quanto ai contenuti del provvedimento, dichiara la propria posizione in linea di principio favorevole, sebbene esprima forti perplessità in ordine alle possibilità di copertura delle norme previste, tenuto conto del fatto che necessiterebbero di risorse pari a circa 15 miliardi di euro; ricorda che i temi della natalità e dell'aiuto alle famiglie sono infatti tra i problemi più gravi e urgenti del Paese.

Raffaele TOPO (PD) rammenta che Parlamento e Governo sono ancora, fortunatamente, due organi distinti. Essendo la proposta di legge in discussione di iniziativa parlamentare, ritiene quindi naturale che vi possa essere l'esigenza di un coordinamento con i provvedimenti di iniziativa governativa vertenti sulle medesime materie.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, chiede alla Presidenza di consentire una breve sospensione della seduta, al fine di svolgere una rapida verifica della questione.

Raffaele TRANO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta sospesa alle 15.05 è ripresa alle 15.15.**

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, sottolinea come vi sia un chiaro accordo politico per esprimere una valutazione sul provvedimento in discussione nella sua attuale formulazione; ove non sussistano impedimenti da parte del Governo, insiste per procedere già nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere favorevole formulata.

Marco OSNATO (FDI) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata, in considerazione della forte incertezza riguardante la copertura finanziaria del medesimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

**DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

**C. 2500 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno scorso.

Raffaele TRANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 giugno scorso il relatore Migliorino ha illustrato il contenuto del provvedimento e che nella seduta del 23 giugno ha formulato una proposta di parere favorevole con un'osservazione.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) propone che nella osservazione formulata dal relatore sia specificato che la scadenza per il pagamento dei saldi e degli acconti IRPEF, IRES e IVA sia posticipata sino al 30 settembre 2020. Ove tale proposta di modifica fosse accolta, il Gruppo della Lega potrebbe votare a favore della proposta di parere.

Raffaele TOPO (PD) ritiene che l'osservazione rivolta alla Commissione di merito non debba essere eccessivamente puntuale: occorre cioè, a suo avviso, segnalare l'esigenza di una proroga, senza tuttavia indicare sin d'ora termini e modalità, che potranno essere più opportunamente definiti in una fase successiva dalla V Commissione e dal Governo, e che potrebbero anche andare oltre la data del 30 settembre. Auspica, più in generale, il ritorno di un clima costruttivo e di dialogo sul prov-

vedimento tra Governo e Parlamento, tra maggioranza e opposizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), anche alla luce di quanto detto dal collega Topo, invita i colleghi a valutare l'opportunità di precisare, nella osservazione, che la scadenza per il pagamento sia prorogata « almeno » sino al 30 settembre 2020. In tal senso, del resto, si è già espresso il MoVimento 5 Stelle, attraverso la presentazione di uno specifico emendamento, nonché lo stesso Sottosegretario in un recente comunicato. Analoga posizione hanno assunto le categorie professionali convenute in audizione dinnanzi alla Commissione Bilancio, quali, tra gli altri, Confesercenti, Confedilizia, i rappresentanti dell'ordine dei commercialisti e i rappresentanti delle associazioni rappresentative degli artigiani.

Ritiene che l'approvazione di un parere così modificato, ampiamente condiviso, sarebbe un risultato positivo, che tra l'altro dimostrerebbe la compattezza della Commissione Finanze, che nella legislatura in corso ha sempre lavorato in un clima costruttivo e di particolare collaborazione tra i gruppi.

Il Sottosegretario Alessio VILLAROSA ritiene sensata l'opinione espressa dal collega Topo e condivide l'obiettivo di rinviare la scadenza almeno fino al 30 settembre, o anche oltre, al fine di dare maggiore respiro alle imprese; non farebbe tuttavia riferimento ad una data precisa, onde garantire la necessaria flessibilità, anche di natura tecnica, alle successive decisioni del Governo. Suggestisce piuttosto – sempre nel massimo rispetto delle prerogative della Commissione – che si individui una formulazione più generica, che faccia riferimento, senza indicare una specifica data, alla opportunità di prorogare i termini di pagamento il più avanti possibile.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ribadisce che l'indicazione della scadenza dovrebbe, a suo avviso, essere chiara, come del resto è stata chiara l'indicazione dello stesso Sottosegretario Villarosa che nelle

sue precedenti dichiarazioni ha fatto riferimento proprio alla data del 30 settembre 2020.

Luca PASTORINO (LEU) suggerisce di modificare il parere nel senso di prevedere una « congrua » proroga dei termini di versamento.

Nicola GRIMALDI (M5S), sottolineato come la maggioranza sia sempre stata aperta al confronto e disponibile rispetto alle istanze dell'opposizione, come peraltro dimostrato dal contenuto dell'osservazione inserita nel parere, ritiene opportuno non specificare una data, come già detto dai colleghi della maggioranza e dal Sottosegretario.

Luca MIGLIORINO (M5S), *relatore*, chiede che il parere sia posto in votazione nella sua attuale formulazione.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) preannuncia che il gruppo della Lega, in tal caso, non prenderà parte alla votazione, anche perché nella sua attuale formulazione l'osservazione non aggiunge nulla rispetto a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di emanazione, che già provvede a prorogare i termini di versamento al 20 luglio 2020.

Raffaele TOPO (PD) ritiene si tratti di due misure distinte, perché la richiesta contenuta nell'osservazione differisce i termini senza specificare una data per la proroga, mentre il DPCM annunciato dal Ministro Gualtieri rinvia le scadenze al 20 luglio.

Massimo UNGARO (IV) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Italia Viva sul provvedimento, sottolineando come si tratti della più grande legge mai discussa nella storia della Repubblica. Ricorda infatti ai colleghi che il decreto-legge « Rilancio » consente l'erogazione in Italia di contributi a fondo perduto e interviene significativamente in favore dei lavoratori, prorogando di ulteriori nove settimane la

cassa integrazione. Si tratta di uno sforzo poderoso, della più forte risposta espansiva che si registra in Europa dopo quella della Germania, che consentirà una notevole crescita del PIL e porrà le basi per la ripresa del Paese. Ritiene tuttavia un vero peccato, esprimendo al riguardo rammarico, che la Commissione Finanze non abbia potuto approfondire adeguatamente i numerosissimi e rilevanti temi di propria competenza affrontati dal provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) conferma che i deputati della Lega non parteciperanno alla votazione della proposta di parere e stigmatizza il fatto che alla Commissione non sia stata data la possibilità di lavorare sul provvedimento come avrebbe dovuto, sia perché non si è svolta l'audizione del Ministro dell'Economia, sia perché non vi è stato alcun vero confronto sul merito delle disposizioni recate dal decreto.

Esprime, in conclusione, un giudizio negativo sul decreto-legge, che presenta criticità evidenti – anche con riferimento a diverse categorie che sono state escluse dagli aiuti – e si presenta come un insieme di interventi « *spot* » che poco serviranno al rilancio dell'economia del Paese.

Marco OSNATO (FDI) preannuncia che neanche i deputati del gruppo di Fratello d'Italia prenderanno parte alla votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 15.35.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del Presidente Raffaele TRANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa.**  
(COM(2020)37 final).

**Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione.**  
(COM(2020)440 final).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.**

(Doc. LXXXVI, n. 3).

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Davide ZANICHELLI (M5S), *relatore*, rammenta che la Commissione Finanze avvia nella seduta odierna l'esame congiunto – ai fini del parere da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea – degli atti di programmazione, a livello nazionale ed europeo, delle politiche dell'Unione per il 2020.

Si tratta, in primo luogo, della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE nell'anno 2020, presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, nella quale sono indicati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'UE.

La VI Commissione è chiamata ad esaminare tale relazione congiuntamente con il Programma di lavoro per il 2020 della Commissione europea (COM(2020)37), presentato il 29 gennaio 2020, dal titolo « Un'Unione più ambiziosa », che elenca, nei cinque allegati di cui è composto: le nuove iniziative che la Commissione prevede di presentare (All. I); le iniziative REFIT – il programma della Commissione di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (All. II); le proposte prioritarie in sospeso (All. III); le proposte ritirate (All. IV); le abrogazioni (All. V).

Oggetto di esame è, infine, anche il Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440), che la Commissione europea, alla luce del mutato contesto prodottosi nell'Unione in conseguenza della crisi per la pandemia del Covid-19, ha presentato il 27 maggio 2020, contestualmente all'adozione del Piano della ripresa europea. È la prima volta che il programma di lavoro annuale della Commissione europea viene modificato. Le modifiche riguardano principalmente la scansione temporale di alcune delle iniziative preannunciate.

Con riferimento alle tematiche di competenza della Commissione Finanze affrontate dai documenti, merita in primo luogo ricordare la materia della fiscalità e dell'unione doganale.

In tale ambito, la Relazione programmatica del Governo indica le seguenti priorità per il 2020:

contribuire alle attività dell'Unione europea volte a riformare le regole attuali di tassazione, con la finalità di rispondere alle sfide poste dalla digitalizzazione e globalizzazione dell'economia;

proseguire nella direzione di una sempre maggiore aderenza dell'ordinamento interno a quello dell'UE, mediante la predisposizione di specifiche disposizioni che consentano il pieno recepimento della normativa europea in materia fiscale e prevedano un celere ed esaustivo scambio di informazioni tra i diversi Enti facenti parte dell'amministrazione fiscale italiana;

nel settore delle imposte indirette, provvedere a rafforzare il contrasto alle frodi all'IVA adoperando strumenti quali il network « Eurofisc » e i controlli multilaterali con le Amministrazioni fiscali degli altri Paesi membri dell'UE;

sostenere la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale.

Nel medesimo ambito, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2020 afferma che la Commissione:

presenterà una comunicazione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo, incentrata sugli aspetti fiscali rilevanti nel mercato unico, che sarà integrata da un piano d'azione per combattere l'evasione fiscale e semplificare il sistema fiscale;

adotterà un piano d'azione sull'unione doganale che verterà su tre pilastri: garantire la protezione delle frontiere, promuovere il rispetto delle norme e migliorare la governance dell'unione doganale. Sarà inoltre adottata una proposta legislativa relativa a uno sportello unico doganale, volta a rafforzare la protezione delle frontiere e a semplificare le procedure amministrative per le imprese.

Un secondo importante ambito di intervento affrontato dai tre documenti è quello delle politiche macroeconomiche.

In tale settore, la Relazione programmatica del Governo indica, tra l'altro, le seguenti priorità per il 2020:

continuare ad essere protagonista e a giocare un ruolo propositivo e propulsivo nel completamento dell'Unione monetaria e nella definizione delle politiche economiche dell'Unione europea, con l'obiettivo di promuovere riforme e strategie che rilancino crescita economica e occupazione, favoriscano uno sviluppo economico inclusivo e sostenibile, riducendo disegualianze e favorendo la convergenza economica tra Paesi e regioni dell'UE;

partecipare attivamente al dibattito sull'istituzione di un Bilancio dell'Area Euro che favorisca la crescita di lungo termine e la convergenza tra i Paesi, auspicando un'adequata ambizione in termini di risorse e di obiettivi;

sostenere la continuazione del confronto sulla creazione di una funzione di stabilizzazione macroeconomica comune, per esempio tramite uno schema di assicurazione europeo contro la disoccupazione;

rispetto alla riforma dell'architettura dell'Area Euro, continuare a fornire il proprio contributo ai lavori finalizzati al completamento dell'Unione bancaria e alla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità.

Il Governo intende, in particolare, contribuire alla riflessione sulle attuali regole fiscali nell'ambito della più ampia discussione sul completamento dell'UEM e del miglioramento del quadro di *governance* economica dell'UE. A fronte di una loro possibile semplificazione, l'Italia si impegnerà perché ciò non si traduca in un'applicazione meccanica dei vincoli fiscali e perché eventuali regole più semplici siano applicate in modo flessibile ed economicamente ragionato, tenendo anche conto della situazione specifica dei singoli paesi, e a supporto di una programmazione di medio-lungo termine.

Anche il Programma di lavoro della Commissione per il 2020 indica tra le priorità il completamento dell'Unione bancaria, che giudica ancora più importante dopo il recesso del Regno Unito.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda le politiche per il mercato dell'Unione.

Nella Relazione programmatica, il Governo indica per il 2020 le seguenti priorità:

contribuire al completamento del mercato unico digitale, portando avanti le molteplici iniziative europee tese a promuovere gli investimenti innovativi nelle reti ad alta capacità e nei servizi digitali (Banda Ultralarga, 5G, WiFi, IOT, Intelligenza Artificiale e *Blockchain*);

seguire con attenzione le iniziative della Commissione europea in materia di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti, con particolare riferimento al commercio *on-line*;

continuare la collaborazione in sede europea circa la definizione di standard comuni per favorire gli acquisti pubblici (*public procurement*), l'interoperabilità e la sicurezza delle reti informatiche e di comunicazione;

impegnarsi per favorire un efficace completamento dell'attuazione del mercato unico digitale, nelle sedi europee, anche sotto il profilo connesso al diritto d'autore e alle politiche per il cinema e l'audiovisivo.

Il Governo ritiene, in particolare, altamente auspicabile l'introduzione di regole fiscali omogenee in tutti gli stati membri, per evitare le paradossali situazioni di elusione fiscale da parte dei colossi del web, che si avvalgono degli inaccettabili vantaggi fiscali stabiliti da alcuni dei Paesi membri.

Nel 2015 la Commissione europea ha avviato il Piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali (UMC), quale iniziativa volta ad ampliare ed integrare i mercati dei capitali dei ventotto Stati membri dell'Unione Europea. La posizione italiana sinora espressa sul progetto complessivo della UMC è stata in generale positiva, come confermato dal contributo strategico fornito in occasione della revisione di medio termine della UMC.

Nel Programma di lavoro della Commissione per il 2020 si ribadisce che il piano d'azione sull'Unione dei mercati dei capitali mira a una migliore integrazione dei mercati nazionali dei capitali e ad assicurare la parità di accesso agli investimenti e alle opportunità di finanziamento a cittadini e imprese in tutta l'UE, anche attraverso un'iniziativa volta a rafforzare la tutela degli investimenti intra-UE. La Commissione inoltre afferma che i relativi lavori, insieme al completamento dell'Unione bancaria, saranno ancora più importanti dopo il recesso del Regno Unito e saranno uno strumento essenziale che concorrerà al consolidamento del ruolo internazionale dell'euro.

Per garantire l'integrità del sistema finanziario europeo e ridurre i rischi di instabilità, un nuovo piano d'azione anti-riciclaggio mirerà a migliorare il sistema di vigilanza e il rispetto delle norme.

Merita infine di essere segnalato, infine, con riferimento alle priorità indicate dalla Relazione programmatica del Governo per il 2020, che, in materia tutela degli inte-



ressi finanziari e lotta contro la frode, per quanto concerne la revisione del regolamento UE 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) il Governo, ha svolto e continuerà a svolgere un'azione di fondamentale supporto nei confronti della Commissione europea, contribuendo con proprie specifiche e puntuali proposte al difficile percorso del negoziato tuttora in corso, volto ad emendare l'attuale quadro normativo, concernente le indagini svolte dall'Ufficio europeo lotta antifrode in collaborazione con le competenti Autorità dei vari stati membri.

Alla luce di quanto esposto, illustra una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

#### **La seduta termina alle 15.40.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del Presidente Raffaele TRANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.*

#### **La seduta comincia alle 15.40.**

**Disposizioni concernenti la definizione agevolata di imposte, atti di accertamento e riscossione e contenzioso tributario, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19.**

**C. 2457 Martino.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio MARTINO (FI), *relatore*, ricorda che la proposta di legge della quale è primo firmatario e della quale la Commissione Finanze avvia oggi l'esame intende intervenire per fronteggiare la

drammatica situazione economica che in questo momento – a causa dello stato di emergenza sanitaria in atto – stanno vivendo migliaia di contribuenti, professionisti, lavoratori autonomi, giovani imprenditori e titolari di aziende, di qualunque dimensione, proponendo nuove misure di « pace fiscale » che consentano a ciascun contribuente di definire la propria posizione con il fisco in modo nuovo e realmente sostenibile.

Si consente, in particolare, ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti arti e professioni e ai soggetti che producono redditi in forma associata di aderire a una definizione « automatica » di specifici redditi – tra cui redditi di impresa, di lavoro autonomo e redditi imputati in qualità di soci – relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018.

Le maggiori entrate rinvenienti dalla definizione automatica affluiscono al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Più in dettaglio, l'articolo 1, comma 1, consente ai soggetti titolari di reddito di impresa, agli esercenti arti e professioni, nonché ai soggetti che percepiscono redditi prodotti in forma associata (ovvero redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato) di aderire a un meccanismo per la definizione automatica dei predetti redditi, se relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018.

La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi di imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'IVA e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi, come determinati sulla base di specifici criteri e metodologie di calcolo, stabiliti dalle norme secondarie (ai sensi dei successivi commi 11, 12 e 13 dell'articolo 1), e con modalità che ne consentano l'eventuale rateizzazione.

Il comma 2 consente di effettuare la definizione automatica anche agli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario (ai sensi dell'articolo 32 del TUIR), nonché alle imprese di allevamento e ha effetto ai fini dell'IVA e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tali soggetti, per aderire alla definizione automatica, corrispondono un importo che deve essere determinato, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo definita dalle norme secondarie (sempre ai sensi dei commi 11, 12 e 13), che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini IVA.

Il comma 3 esclude la definizione automatica per alcune categorie di soggetti:

coloro che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero che non hanno indicato nella medesima il reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito « dominicale » di cui all'articolo 29 del TUIR;

coloro che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

coloro ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato un processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché un invito al contraddittorio innanzi all'amministrazione fiscale, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione automatica;

coloro nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati tributari, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

Il comma 4 prevede poi che, in caso di avvisi di accertamento parziale per le imposte dirette relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento parziale a fini IVA, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è

ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli parziali, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

Ai sensi del comma 5, la definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa è effettuata dai soggetti esclusi; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

Il 6 comma disciplina gli effetti fiscali della definizione automatica che, per i redditi di impresa o di lavoro autonomo, esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

Ai fini dei contributi previdenziali, il comma 7 prevede che la definizione automatica rilevi nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale, ovvero per la parte eccedente il dichiarato, se superiore al minimale stesso; non sono dovuti interessi e sanzioni.

In ordine all'accertamento tributario, ai sensi del comma 8 la definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, fatte salve le

disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di accertamento in materia di imposte sui redditi e in materia di IVA. La definizione automatica esclude inoltre l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, a fini di accertamento IVA.

L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

Il comma 9 chiarisce che la definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e non rileva ai fini penali ed extra tributari, salvo quanto previsto dal comma 6.

Inoltre si stabilisce, al comma 10, che la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione, con riferimento alla spettanza delle deduzioni e delle agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale delle dichiarazioni nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni dell'IVA. Inoltre, le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'IVA e dell'IRAP.

Il comma 11 affida a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, il compito di definire le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per l'individuazione degli importi da versare per aderire alla definizione agevolata, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori

imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo d'imposta.

Il comma 12 affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni concernenti la definizione automatica da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2020, e le modalità di versamento da effettuare. I versamenti seguono i seguenti criteri:

versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020, con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;

versamento mediante rateizzazione mensile nei successivi cinque anni, con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;

versamento mediante rateizzazione mensile nei successivi venti anni, con applicazione di un tasso di interesse del 2 per cento.

Il comma 13 dispone che, a garanzia della rateizzazione di cui al comma 12, il contribuente può presentare all'Agenzia delle entrate una polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti all'apposito albo, fino a quando non si è conclusa la procedura di definizione.

Ai sensi del comma 14, i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa a favore (da cui deriva un minor debito o un maggior credito) possono avvalersi della definizione automatica sulla base delle dichiarazioni originariamente presentate; in caso esercitino tale facoltà, rinunciano agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

Il comma 15 consente di estendere le disposizioni in esame, secondo i criteri e le modalità da stabilire ai sensi dei commi

11, 12 e 13 (dunque con provvedimento di rango secondario):

all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;

alla definizione agevolata delle imposte indirette, di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e per le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e per le dichiarazioni presentate entro la medesima data;

alla definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;

alla definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, città metropolitane, province e comuni;

alla regolarizzazione delle scritture contabili;

alla definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;

alla definizione delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

L'articolo 2 della proposta destina le maggiori entrate rivenienti dalle norme in esame, nell'ambito di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Alle predette considerazioni tiene ad aggiungere, sotto un profilo politico, che una delle piaghe dell'economia italiana e uno dei fattori cui si dà la colpa dell'elevato debito pubblico del Paese è senza

alcun dubbio, come ampiamente rilevato nell'ambito dei lavori della Commissione, l'evasione fiscale.

Sovente quando la politica cerca di « fare cassa », si nomina l'evasione fiscale come possibile soluzione, perché in Italia i debiti fiscali dei contribuenti ammontano più o meno a 950 miliardi.

Effettivamente, se si pensa all'enfasi con cui il Presidente del Consiglio Conte e i suoi ministri hanno presentato il decreto-legge « Cura Italia » e poi il decreto-legge « Rilancio », come « maxi-manovre » per un ammontare complessivo pari a circa 80 miliardi (25 miliardi il Cura Italia e 55 miliardi il Rilancio), ci si rende conto che tali cifre non possono essere confrontate con quelle dell'evasione fiscale, enormemente più alte. Eppure dei 950 miliardi di evasione, solo poco più del 10 per cento può essere recuperato.

Evidenzia come quanto appena evidenziato corrisponda a quanto detto da Ernesto Ruffini, Direttore dell'Agenzia delle Entrate, audito proprio ieri presso la Commissione Finanze sull'evoluzione dello strumento dello strumento della fatturazione elettronica.

Se l'Italia recuperasse tutti gli oltre 900 miliardi di evasione fiscale, i conti pubblici sarebbero a posto. Il fatto è che molti di questi crediti che il fisco vanta nei confronti dei contribuenti, sono inesigibili, cioè difficilmente o addirittura impossibili da recuperare. Questo è ciò che sostiene il direttore Ruffini. Solo un decimo, più o meno il 10 per cento dei crediti del Fisco possono essere recuperati.

Si tratta di ben poca cosa se si pensa che l'evasione fiscale italiana vale quasi 1.000 miliardi, ma è pur sempre una cifra considerevole, perché si parla di un centinaio di miliardi di euro, mentre si continua a tenere in sospeso l'Italia fra Mes, *Recovery Fund* e altre risorse di chiara derivazione europea.

Ci sarebbe un cassetto fiscale di almeno 100 miliardi di euro da far emergere, che consentirebbe di affrontare concretamente la crisi in atto, che sta devastando sempre più violentemente famiglie e imprese del nostro Paese.

Considerata la complessità dei contenuti della proposta di legge in discussione, ma consapevole dell'alto senso di responsabilità e, soprattutto, della disponibilità delle forze di maggioranza e opposizione ad affrontare la sfida di un lavoro intriso di vero spirito di coesione sociale, al di là del bandiere per il bene del Paese, per l'interesse di tutti e di migliaia di imprenditori e lavoratori italiani, auspica la massima convergenza sul progetto di legge in esame e l'avvio di un nutrito ciclo di audizioni, finalizzate ad implementare al meglio e perfezionare gli effetti applicativi di questa iniziativa fortemente voluta da Forza Italia.

Ritiene si debba superare quell'atteggiamento miope che impedisce di affermare che una vera pace fiscale può salvare migliaia di imprese; perché salvare migliaia di imprese significa salvare milioni posti di lavoro; perché l'articolo 1 della Carta Costituzionale recita «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro», perché il lavoro non è qualcosa che si tratta nei tavoli di persone tanto mondane quanto mediocri che non conoscono cosa sia il sudore delle fabbriche e degli stabilimenti, ma è l'entusiasmo del nuovo, della produzione, per tentare di rilanciare lo sviluppo del Paese. Tutte cose a cui le persone serie hanno sempre dedicato tutta la loro vita ed è giusto, sacrosanto, che vengano sostenute attraverso un vero patto fiscale tra Stato e persone.

Auspica, in conclusione che si possa lavorare proficuamente, in maniera condivisa da tutti i gruppi, per dare sostegno al sistema Paese.

Raffaele TRANO, *presidente*, evidenzia come il provvedimento in esame meriti di essere approfondito e valutato con accuratezza, poiché dalle misure in esso contenute può dipendere la vita di tante imprese.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA dichiara che il Governo affronterà con estrema attenzione il provvedimento in esame.

Raffaele TRANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Alberto GUSMEROLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia VILAROSA.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che l'interrogazione Currò n. 5-04241, è stata sottoscritta dai deputati Giuliodori e Zanichelli.

#### 5-04240 Bitonci: Misure per la definizione agevolata dei debiti tributari.

Massimo BITONCI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Precisa che l'ammontare dello stralcio in termini di gettito – richiesto dall'interrogante – è un dato che gli uffici dell'Amministrazione finanziaria non hanno ancora fornito, ma si riserva di comunicarlo non appena in suo possesso.

Massimo BITONCI (LEGA) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, che chiarisce definitivamente che l'estinzione delle cartelle va valutata per singolo importo e consentirà di cancellare una parte importante del contenzioso. Ritiene, in ogni

caso, che l'ammontare complessivo relativo alla pacificazione sarà superiore a quello sinora indicato.

Per quanto riguarda la « pace fiscale 2 », sollecita il Governo e la Commissione ad esaminare le proposte di legge volte ad attuarla, soprattutto in un momento così difficile quale è quello attuale. Il contenzioso con ogni probabilità aumenterà e dunque provvedimenti di questo tipo contribuirebbero a diminuire il contenzioso e rappresenterebbero uno strumento estremamente utile a vantaggio dei contribuenti e delle imprese.

**5-04237 Topo: Prossimi interventi legislativi di riforma del sistema fiscale.**

Raffaele TOPO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaele TOPO (PD) condivide la riflessione di ordine generale contenuta nella risposta fornita dal Sottosegretario, tuttavia avrebbe auspicato maggiori indicazioni concrete rispetto ai tempi previsti per l'emanazione del disegno di legge volto ad attuare una complessiva riforma del sistema fiscale, provvedimento che confida venga emanato in tempi brevi.

**5-04238 Martino: Possibile proroga del meccanismo dello *split payment*.**

**5-04239 Osnato: Possibile proroga del meccanismo dello *split payment*.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, di analogo contenuto, saranno svolte congiuntamente.

Augusta MONTARULI (FDI) illustra l'interrogazione Osnato 5-04239.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). In rappresentanza del Governo, condivide peraltro lo spirito degli interroganti, attenti alle difficoltà incontrate dal mondo produttivo e ritiene giusto che Governo e maggioranza svolgano una riflessione sulle questioni sollevate.

Augusta MONTARULI (FDI) ringrazia il Sottosegretario ma si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta fornita. Ricorda che proprio ieri il Ministro Patuanelli, alla presenza dei rappresentanti di Ance, ha affermato inequivocabilmente di ritenere giusta, a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica, l'abolizione dello *split payment*, senza tutti gli equilibrismi adottati oggi dal Sottosegretario, che si è probabilmente espresso in tal modo perché oggi l'Ance non è presente. Auspica a nome del suo gruppo che il Governo si fermi, svolga una riflessione e faccia un passo indietro e, anche alla luce grave emergenza che le aziende stanno vivendo, compia un ulteriore sforzo a favore delle imprese, abolendo un istituto che non ha più alcun senso.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA sottolinea come non vi sia alcuna contraddizione tra le sue parole e quanto sostenuto dal Ministro Patuanelli e dal capo politico del movimento di cui fa parte, che si è espresso oggi nei medesimi termini. Fa in ogni caso notare che quanto riportato nell'interrogazione non ha alcuna base scientifica e invita la collega a non attribuirgli parole e posizioni che non ha mai espresso.

**5-04241 Currò: Chiarimenti in ordine alle nuove disposizioni in materia di riscatto dei periodi relativi ai corsi di laurea.**

Davide ZANICHELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Davide ZANICHELLI (M5S) si dichiara pienamente soddisfatto della risposta fornita dal Governo.

**5-04242 Ungaro: Sospensione del versamento dei canoni concessori da parte degli operatori del settore del *vending*.**

Cosimo Maria FERRI (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Cosimo Maria FERRI (IV) ringrazia il Sottosegretario per aver riconosciuto le criticità che affliggono il settore del *ven-*

*ding* nel momento attuale, tuttavia non ritiene condivisibili le preoccupazioni del Governo in ordine alla discriminazione nei confronti delle altre categorie di concessionari. Sottolinea che la chiusura di scuole, università e stadi attuata nel periodo appena trascorso di emergenza sanitaria dovrebbe automaticamente comportare la sospensione del pagamento dei canoni e che il Ministero dell'economia dovrebbe, a suo avviso, emanare una circolare indirizzata alle Amministrazioni pubbliche, volta a rideterminare l'entità dei canoni stessi. Si tratta di un principio che va difeso, se si vuole impedire il fallimento delle imprese del nostro Paese.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 16.30.**

## ALLEGATO 1

**DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2500, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

ricordato che il provvedimento reca numerose misure in tema di sanità per il complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale; a sostegno del lavoro, principalmente mediante la proroga degli ammortizzatori sociali; in favore degli enti territoriali, con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica; rivolte all'attività delle pubbliche amministrazioni, accelerando e semplificando i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici; a sostegno dei settori della cultura, dello spettacolo e dello sport, nonché del trasporto aereo, della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico locale; in materia di immigrazione vengono introdotte nuove procedure di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati nei settori dell'agricoltura, della cura della persona e del lavoro domestico;

evidenziati inoltre gli interventi in favore del sistema scolastico, volti alla ripresa delle attività nell'anno scolastico 2020/2021; in particolare, l'articolo 231 del decreto-legge dispone lo stanziamento, per le istituzioni scolastiche statali e paritarie,

sede di esame di Stato, di risorse finanziarie – pari a 39,23 milioni di euro nel 2020 – per il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare la pulizia degli ambienti e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale durante le attività in presenza; in precedenza l'articolo 77 del decreto-legge 18/2020 (L. 27/2020) ha autorizzato la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali nonché di dispositivi di protezione e igiene personali; tali risorse, con il decreto ministeriale 20 marzo 2020, n. 186, sono state destinate a tutte le scuole (e non solo a quelle pubbliche) del sistema nazionale di istruzione, indicando i criteri di riparto; evidenziata in tale quadro l'opportunità che le risorse stanziata per la scuola siano destinate con assoluta priorità alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche, concentrando altresì la quota degli stanziamenti destinata alle scuole paritarie sul segmento 0-6 anni degli asili nido e della scuola dell'infanzia;

ricordato altresì che il provvedimento contiene un complesso e articolato sistema di misure fiscali e di sostegno finanziario alle imprese, tra cui l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto dell'IRAP 2020; un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie; la definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA



e accise; l'esonero, fino al 31 ottobre 2020, per gli esercizi di ristorazione, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap); l'incremento del Fondo per le garanzie rilasciate da SACE; il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI; il recepimento della nuova disciplina degli aiuti di Stato; un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, variabile in relazione al fatturato; misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese; misure specifiche per il sostegno del turismo;

rammentato che, nell'anno d'imposta 2019, con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. « Crescita », convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, la scadenza ordinaria per il pagamento di saldo e primo acconto Irpef è stata prorogata al 30 settembre per i titolari di partita IVA che esercitavano attività per le quali erano stati approvati gli ISA; la proroga si applica anche a cosiddetti « minimi » e ai forfettari;

considerato che tale proroga fu disposta lo scorso anno per il ritardo dell'amministrazione finanziaria nell'indivi-

duazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in sostituzione dei precedenti studi di settore; *a fortiori*, dato l'eccezionale stato di emergenza, e considerato che le imprese, e in generale tutti i contribuenti, nel corso del primo semestre 2020 hanno subito una significativa riduzione di liquidità, si ritiene essenziale replicare le proroghe e le modalità di versamento di saldo e acconto IRPEF e IRES previste nel 2019, al fine di non pregiudicare, in particolare, la continuità aziendale con inevitabile ricadute sul gettito e quindi sui saldi di finanza pubblica;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

in relazione alla grave crisi economica e di liquidità delle imprese e in generale di tutti i contribuenti, conseguente all'emergenza epidemiologica in corso, valuti la Commissione di merito l'opportunità di disporre la proroga dei termini di versamento relativi alle dichiarazioni dei redditi ai fini del calcolo delle imposte dovute a saldo per il 2019 e per il primo acconto relativo all'anno 2020.

## ALLEGATO 2

**Programma di lavoro della Commissione per il 2020  
– Un’Unione più ambiziosa. (COM(2020)37 final).**

**Programma di lavoro adattato 2020  
della Commissione. (COM(2020)440 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia  
all’Unione europea nell’anno 2020. (Doc. LXXXVI, n. 3).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminati congiuntamente il Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un’Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final), il Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final), e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3);

evidenziato che i documenti affrontano ambiti di diretto interesse della Commissione Finanze, quali la materia della fiscalità e dell’unione doganale, le politiche macroeconomiche e le politiche per il mercato dell’Unione;

in tali ambiti la Relazione programmatica del Governo individua alcune priorità, tra le quali meritano di essere segnalate:

contribuire alle attività dell’Unione europea volte a riformare le regole attuali di tassazione, con la finalità di rispondere alle sfide poste dalla digitalizzazione e globalizzazione dell’economia;

proseguire nella direzione di una sempre maggiore aderenza dell’ordinamento interno a quello dell’UE in materia fiscale;

provvedere a rafforzare il contrasto alle frodi all’IVA nel settore delle imposte

indirette, adoperando strumenti quali il *network* « Eurofisc » e i controlli multilaterali con le Amministrazioni fiscali degli altri Paesi membri dell’UE;

sostenere la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale;

giocare un ruolo propositivo e propulsivo e nella definizione delle politiche economiche dell’Unione europea, con l’obiettivo di promuovere riforme e strategie che rilancino crescita economica e occupazione, favoriscano uno sviluppo economico inclusivo e sostenibile, riducendo diseguaglianze e favorendo la convergenza economica tra Paesi e regioni dell’UE;

partecipare attivamente al dibattito sull’istituzione di un Bilancio dell’Area Euro che favorisca la crescita di lungo termine e la convergenza tra i Paesi, auspicando un’adeguata ambizione in termini di risorse e di obiettivi;

sostenere la continuazione del confronto sulla creazione di una funzione di stabilizzazione macroeconomica comune, per esempio tramite uno schema di assicurazione europeo contro la disoccupazione;

rispetto alla riforma dell'architettura dell'Area Euro, continuare a fornire il proprio contributo ai lavori finalizzati al completamento dell'Unione bancaria in particolare rispetto allo Schema di Tutela dei Depositi Europeo, contribuendo inoltre alla riflessione sulle attuali regole fiscali nell'ambito della più ampia discussione sul completamento dell'UEM e del miglioramento del quadro di *governance* economica dell'UE;

sottolineato come il Governo ritenga, in particolare, altamente auspicabile l'introduzione di regole fiscali omogenee in tutti gli stati membri, per evitare le paradossali situazioni di elusione fiscale da parte dei colossi del *web*, che si avvalgono degli inaccettabili vantaggi fiscali stabiliti da alcuni dei Paesi membri;

segnalato, infine, con riferimento alle priorità indicate dalla Relazione programmatica del Governo per il 2020, che, in materia di tutela degli interessi finanziari e lotta contro la frode, per quanto concerne la revisione del regolamento UE 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) il Governo, ha svolto e continuerà a svolgere un'azione di fondamentale supporto nei confronti della Commissione europea, contribuendo con proprie specifiche e puntuali proposte al difficile percorso del negoziato tuttora in corso, volto ad emendare l'attuale quadro normativo,

concernente le indagini svolte dall'Ufficio europeo lotta antifrode in collaborazione con le competenti Autorità dei vari stati membri,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità di considerare in sede comunitaria, nell'ambito delle attività dell'Unione europea volte a rivedere le regole attuali di tassazione, interventi in grado di uniformare in tutti gli Stati membri l'imposizione fiscale delle transazioni finanziarie, includendo tra queste anche la cosiddetta operatività *intraday* (transazioni, la cui durata non supera un giorno), attualmente esente dall'imposta sulle transazioni finanziarie c.d. *toxin tax* e, al contempo, valuti altresì l'esigenza di introdurre criteri di progressività nelle imposizioni fiscali applicate alle attività finanziarie finalizzate alla difesa del risparmio, distinguendole da quelle invece aventi carattere speculativo, al fine di premiare i comportamenti finanziari maggiormente ancorati ai fondamentali dell'economia e differenziarli rispetto a quelli altamente speculativi governati talvolta anche da algoritmi automatici, garantendo dunque un'applicazione uniforme in tutto il contesto comunitario.

## ALLEGATO 3

**5-04240 Bitonci: Misure per la definizione agevolata dei debiti tributari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli fanno riferimento allo stralcio delle cosiddette « minicartelle » previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 che dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro, comprensivo di capitali, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

In particolare, gli Onorevoli interroganti richiamano l'ordinanza 11187/202 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il cennato stralcio delle cd. mini-cartelle opera per singola partita e « non con riferimento all'ammontare della cartella ».

Tanto premesso, gli interroganti chiedono « se in quali termini il Governo intenda dare attuazione all'ordinanza della Cassazione provvedendo alla cancellazione delle cartelle di importo complessivo superiore ai mille euro ma contenenti singole partite inferiori ed a quanto ammonti tale stralcio in termini di gettito e di contribuenti coinvolti, nonché quali intendimenti il Governo abbia in merito al concepimento di una seconda pacificazione fiscale, ad iniziare con uno stralcio delle mini cartelle 2011/2015.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 ha disposto l'annullamento automatico (cosiddetto stralcio) dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del citato decreto (24 ottobre 2018), fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e

sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

In merito alla richiesta degli Onorevoli interroganti di dare attuazione alla richiamata ordinanza della Corte di Cassazione con cui si chiarisce che conformemente alla ratio del legislatore del 2018 « lo stralcio delle cd. mini-cartelle debba operare per singola partita, giova, peraltro, richiamare la circolare n. 2 del 2017 dell'Agenzia delle entrate emanata con riferimento alla prima definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 (cui hanno fatto seguito le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017 e all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018).

Nel menzionato documento di prassi si precisa che « per singolo carico deve intendersi la singola partita di ruolo. La « partita » costituisce dunque l'unità non frazionabile di riferimento per la definizione ».

Il singolo carico si identifica non con la cartella di pagamento ma con la singola partita di ruolo formata dall'ente creditore al fine di affidare all'Agente della riscossione la riscossione coattiva delle somme dovute dal contribuente sulla base di uno specifico presupposto (ad esempio liquidazione articolo 36-*bis* decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione ed altre tipologie di attività di controllo).

Tale affermazione appare, del resto, coerente anche con la circostanza che la cartella di pagamento, per sua natura, può

contenere debiti relativi a diversi enti creditori e quindi diverse partite riferibili ad enti creditori diversi.

Coerentemente con il contesto normativo e con la prassi indicata dall'Agenzia delle Entrate, l'Agente della riscossione – nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali

– ha provveduto ad annullare le partite di importo non superiore a mille euro indipendentemente dall'inserimento in una cartella contenente la sola partita o più partite e dalla circostanza che in tale ultimo caso la cartella risultasse di importo superiore a mille euro.

## ALLEGATO 4

**5-04237 Topo: Prossimi interventi legislativi di riforma del sistema fiscale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che la riduzione del cuneo fiscale è un primo passo verso la complessiva riforma del sistema impositivo, ormai necessaria e improrogabile, anche alla luce della pesante crisi economica determinata dal Covid-19, al fine di restituire equità e progressività al sistema di tassazione e rilanciare produttività e sviluppo.

Al riguardo, gli Onorevoli interroganti chiedono pertanto di sapere quali siano i tempi per l'emanazione dell'annunciato disegno di legge del sistema fiscale volto a contrastando seriamente l'evasione, che produce effetti distorsivi tali da scoraggiare innovazione e nuovi investimenti, anche attraverso l'incentivo alla diffusione di mezzi di pagamento tracciabili e l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Occorre anzitutto sottolineare come l'attività dell'Amministrazione finanziaria sia contrassegnata dall'impegno nel consolidamento del nuovo modello di cooperazione tra l'Amministrazione stessa e il contribuente, basato su una maggiore trasparenza, una più incisiva semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti nonché una maggiore qualità dei servizi erogati nell'ottica di innalzare il livello di adempimento spontaneo.

In tal senso, l'Amministrazione finanziaria sta proseguendo con il processo di riassetto dei servizi di assistenza, di consulenza e controllo attraverso procedure telematiche innovative e forme di comunicazione più avanzate, assicurando adeguate forme di semplificazione delle procedure amministrative al fine di attribuire mag-

giore competitività alle imprese italiane e favorire l'attrattività di investimenti delle imprese estere nel territorio nazionale.

Il contrasto all'evasione fiscale verrà rafforzato promuovendo l'uso di pagamenti digitali e migliorando ulteriormente le risorse tecnologiche, organizzative e umane delle agenzie fiscali e delle autorità di controllo.

Grazie anche alla valorizzazione del patrimonio informativo a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale è caratterizzata da un miglioramento qualitativo verso controlli più mirati e finalizzati a far emergere la reale capacità contributiva dei soggetti attraverso l'utilizzo di sistemi di analisi e valutazione funzionali ad una mirata scelta delle tipologie di controllo da effettuare nei confronti dei contribuenti meno collaborativi e trasparenti che strutturano complessi sistemi di evasione e frode, o comunque ritenuti maggiormente a rischio.

Tali linee di intervento sono azioni importanti per stimolare la crescita e per costruire un Paese più moderno ed equo.

Punti chiave della riforma saranno la semplificazione e la riduzione e rimodulazione delle aliquote fiscali. Allo stesso tempo le scelte fiscali dovranno supportare la politica industriale nel processo di riconversione successivo alla crisi sanitaria e accompagnare il cambiamento, agevolando le produzioni in quei settori dove l'emergenza epidemiologica ha evidenziato una carenza produttiva a fronte di una evidente necessità per gli approvvigionamenti nazionali.

## ALLEGATO 5

**5-04238 Martino: Possibile proroga del meccanismo dello *split payment*.**

**5-04239 Osnato: Possibile proroga del meccanismo dello *split payment*.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento al meccanismo dello *split payment*, chiedono di sapere se non si intenda escluderne un'ulteriore proroga nell'applicazione anche in considerazione della crescita dei crediti IVA in capo alle imprese e dei ritardi con i quali vengono erogati i rimborsi con conseguente perdita di liquidità per le imprese, situazione peraltro in contrasto con la necessità di sostenere le imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Le analisi *ex-post* effettuate dall'Agenzia delle entrate con riferimento al meccanismo della scissione dei pagamenti hanno dimostrato che il recupero strutturale complessivo di gettito evaso conseguito mediante lo *split payment* è di circa 4,6 miliardi di euro.

L'efficacia della misura nel generare un significativo aumento dei versamenti IVA deriva dallo spostamento dell'obbligo del versamento dai fornitori, che hanno un « tasso di inadempimento fiscale » elevato, agli acquirenti, più affidabili dal punto di vista fiscale.

Grazie all'introduzione dello *split payment*, il tasso di « inadempimento fiscale », stimato prima dell'introduzione della misura tra il 16,24 per cento e il 33,02 per cento, si è ridotto al 5,7 per cento.

In un momento così difficile per l'Italia, non si è ritenuto opportuno rinunciare al gettito aggiuntivo assicurato dall'elevata

efficacia della misura nel contrasto all'evasione, anche perché il costo in termini di minore liquidità per le imprese fornitrici della PA è stato ridotto fin dall'introduzione della misura, prevedendo che le imprese fornitrici di soggetti in *split payment* abbiano diritto a ricevere in via prioritaria il rimborso dei relativi crediti IVA. Mediante una richiesta di rimborso è istruita in circa 67 giorni e il tempo medio per l'effettiva erogazione a favore del beneficiario è di 7 giorni.

In riferimento all'osservazione degli Onorevoli interroganti secondo la quale l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, consentendo di individuare celermente eventuali frodi IVA o altre forme di abusi o evasione fiscale, renderebbe non necessaria la proroga dello *split payment*, si precisa che l'efficacia dello *split payment* risiede nel fatto che lo strumento agisce in modo preventivo rispetto ai fenomeni di evasione, assicurando un recupero di gettito maggiore rispetto alla fatturazione elettronica, la quale, al contrario, richiede un'attività di controllo *ex-post* e offre al contribuente un maggior lasso temporale nel quale porre in essere ulteriori azioni elusive degli obblighi.

Sebbene la fatturazione elettronica obbligatoria consenta di controllare tempestivamente la corrispondenza tra il fatturato e l'IVA dichiarata sfruttando le potenzialità di incrocio di dati e informazioni su larga scala, non è detto che il gettito sia effettivamente recuperato per-

ché il contribuente può rendersi irrintracciabile cessando l'attività d'impresa o rendere difficile l'effettiva riscossione a causa della propria incapienza patrimoniale. In ogni caso, il costo di un'attività di controllo pervasiva e tempestiva sarebbe troppo oneroso per l'Amministrazione fiscale.

Lo *split payment*, invece, imponendo l'obbligo del versamento dell'imposta al soggetto fiscalmente più affidabile, impedisce direttamente il mancato versamento, escludendo del tutto che l'IVA dovuta possa essere sottratta e resa di fatto irrecuperabile.

I due strumenti, in sintesi, agiscono su due fenomeni di evasione differenti: l'evasione da omessa dichiarazione per la fatturazione elettronica obbligatoria, l'evasione da omesso versamento per lo *split payment*.

Mentre quindi la fatturazione elettronica contribuisce alla lotta alle frodi IVA, rappresentando, altresì uno strumento di semplificazione degli adempimenti fiscali, di efficientamento della riscossione nonché di modernizzazione del settore pro-

duttivo italiano con conseguente riduzione dei costi amministrativi per le imprese, diversamente il meccanismo della scissione dei pagamenti garantisce che l'IVA dovuta sulle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni o di soggetti da esse partecipate, nonché nei confronti di società quotate affluisca tempestivamente alle casse erariali.

In ultimo, con riferimento alla disciplina della scissione dei pagamenti, si fa presente che il 22 giugno 2020 è stata pubblicata la « Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto », COM (2020) 242.

La proposta accoglie la richiesta dell'Italia di proroga integrale della misura di deroga in scadenza differendo il termine al 30 giugno 2023. La proposta dovrà essere ora adottata dal Consiglio.



## ALLEGATO 6

**5-04241 Currò: Chiarimenti in ordine alle nuove disposizioni in materia di riscatto dei periodi relativi ai corsi di laurea.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, con riferimento alla deducibilità dell'onere corrisposto per il riscatto del corso legale di laurea di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997 chiede di sapere, con particolare riferimento agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, in quali casi di accoglimento di una domanda di riscatto sia applicabile la deducibilità dell'onere, determinato ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2019, n. 26, ha introdotto per alcune categorie di soggetti la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, estendendo tale facoltà anche ai periodi compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo, parificandoli a periodi di lavoro non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione.

Lo stesso decreto-legge n. 4, con riferimento ai corsi di studio universitari, prevede che è consentita la facoltà di riscatto dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, «l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche del-

l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda ».

In relazione alle novità introdotte dalle disposizioni in commento, l'INPS, con circolare del 25 luglio 2019, n. 106, ha precisato che il comma 5-*quater* dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997, introdotto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2019, non ha istituito una nuova tipologia di riscatto, ma ha soltanto introdotto un diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto del corso di studi universitari, che si colloca nel sistema contributivo della futura pensione.

Resta immutato il quadro normativo di riferimento per tutti gli altri profili non interessati dal citato comma 5-*quater* e sono, quindi, confermate le istruzioni fornite dall'istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studi effettuato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997.

Ai fini fiscali, pertanto, in via ordinaria, si fa presente che gli oneri contributivi sostenuti per il riscatto degli anni di laurea possono essere interamente dedotti dal reddito complessivo fino a concorrenza del medesimo, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Come chiarito con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 20 marzo 2001, sono compresi tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1° gennaio 2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di

differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa da cui origina il versamento.

Se i contributi, invece, sono versati a favore degli « inoccupati » da familiari di cui gli stessi risultino « fiscalmente a carico », a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19 per cento dei contributi medesimi (cfr. la circolare 31 maggio 2019, n. 13/E).

Per completezza, si segnala che, nell'ipotesi in cui si eserciti l'opzione per il cosiddetto regime forfettario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, non è ammessa nessuna deduzione o detrazione dell'onere contributivo sostenuto. Espres-

samente, l'articolo 1, comma 64, della stessa legge n. 190 del 2014 dispone che sono deducibili dal reddito forfettario « i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge » escludendo, pertanto, i contributi versati facoltativamente.

Tuttavia, se il soggetto beneficiario, oltre che del reddito derivante dall'attività in regime forfettario, risulti titolare anche di altri redditi soggetti ad IRPEF, lo stesso potrebbe fruire della deduzione (*ex* articolo 10, comma 1, lettera *e*), del TUIR) o della detrazione dell'onere sostenuto dall'imposta lorda.

## ALLEGATO 7

**5-04242 Ungaro: Sospensione del versamento dei canoni  
concessori da parte degli operatori del settore del *vending*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al servizio di ristoro tramite distributori automatici situati presso istituti scolastici, università e uffici ed in particolare, chiedono se il Ministro dell'economia e delle finanze intenda adottare iniziative volte a sospendere l'obbligo di versamento dei canoni concessori da parte degli operatori di tale comparto per tutto il periodo di efficacia delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'affidamento a soggetti terzi da parte delle amministrazioni pubbliche di tutti i servizi funzionali e strumentali alle attività istituzionali, ivi compreso il servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande, avviene generalmente, previo espletamento di procedura selettiva per la individuazione del contraente ai sensi del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante sottoscrizione di un contratto di concessione di servizi e contestuale concessione in uso temporaneo degli spazi all'interno dell'immobile condotto dalle pubbliche amministrazioni, a fronte del pagamento di un canone.

Non sono state adottate con i decreti legge emanati per fronteggiare l'emergenza Covid-19, disposizioni speciali che regolamentano tale specifica fattispecie prevedendo la sospensione o esenzione del canone concessorio per gli operatori economici titolari dei contratti di concessione di che trattasi.

Tanto premesso, l'Agenzia del Demanio ritiene opportuno evidenziare che, per

quanto riguarda gli immobili di proprietà dello Stato assegnati in uso governativo ad amministrazioni statali ovvero per gli immobili di proprietà privata in locazione passiva ad amministrazioni statali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono le singole Amministrazioni usuarie/conduttrici che procedono autonomamente alla stipula dell'atto di concessione con i singoli concessionari (individuati tramite procedura di gara) ai fini dell'affidamento di servizi di varia natura all'interno dei medesimi immobili, tra i quali quelli erogati tramite distributori automatici.

Le stesse Amministrazioni concedenti potranno attivare la procedura di revisione del piano economico finanziario di cui all'articolo 165, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016 al fine di rideeterminare, per il solo periodo interessato dall'emergenza sanitaria in corso, le condizioni di equilibrio economico delle concessioni qualora ritengano sussistere i presupposti e previa valutazione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

L'Agenzia del demanio segnala, infine, che la misura di favore auspicata dagli Onorevoli interroganti è comunque suscettibile di recare una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di concessionari che potrebbero trovarsi nelle medesime difficoltà correlate alla riduzione del loro fatturato generatosi nei periodi interessati dall'emergenza epidemiologica Covid-19.